



Città di Lecce

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, PATRIMONIO

Cod. Fisc. 80008510754 Part. IVA 0015339075

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DI "BRINDISI -LECCE- COSTA ADRIATICA" INTERVENTO A1_22 "IL PARCO NATURALE E ABITATO -LOTTO 3A - TORRE CHIANCA.
"Finanziamento pari a 1.300.000,00 - Delibera n. 31-2022 del 02.08.2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.

Appalto di lavori per la Riqualificazione paesaggistica dell'area costiera di Torre Chianca compresa fra l'intorno della ex casa del pescatore (così denominata), via Adriatica e via Coronelli; recupero dell'ex casa del pescatore (fg. 56 p.la 2) e realizzazione di un parcheggio e area sosta camper.

-CUI: L80008510754202200052

-CUP: C82H22000520001

- CIG: BC020CF830

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **30/06/2026** a pena di irricevibilità.

PRIMA SEDUTA PUBBLICA: La prima sessione avrà luogo il giorno **01/07/2026**, alle ore **9:30** in *call conference*.

PREMESSE

L'Amministrazione Comunale di Lecce, con l'intervento **CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DI "BRINDISI -LECCE- COSTA ADRIATICA" INTERVENTO A1_22 "IL PARCO NATURALE E ABITATO - LOTTO 3 - TORRE CHIANCA . "Finanziamento pari a 1.300.000,00 - CUP: C82H22000520001** intende valorizzare il litorale leccese, riqualificando paesaggisticamente l'area in corrispondenza della torre costiera denominata Torre Chianca attraverso il recupero dell'immobile "ex casa del pescatore", la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, la rinaturalizzazione delle dune costiere, e la realizzazione di un parcheggio per automobili e camper in adiacenza alla S.P. 133 Casalabate-Frigole- San. Cataldo.

L'intervento consiste, sinteticamente, nelle seguenti attività:

1: Recupero della Casa del Pescatore

L'edificio storico, denominato "Casa del Pescatore", sarà oggetto di un intervento di recupero conservativo, finalizzato alla sua rifunzionalizzazione come punto informativo e presidio ambientale. L'intervento prevede il risanamento delle strutture, il ripristino degli elementi architettonici originari, l'adeguamento impiantistico, il tutto in linea con i principi dell'architettura tradizionale.

2: Realizzazione di percorsi ciclo- pedonali

Saranno realizzati percorsi pedonali e ciclabili in terra stabilizzata ad alta permeabilità, a basso impatto visivo e ambientale in due ambiti: in via Tavolara e nei pressi della Casa del Pescatore.

La scelta della terra stabilizzata garantisce la compatibilità paesaggistica e la piena permeabilità dei suoli, nel rispetto delle normative in materia di drenaggio urbano sostenibile (SuDS) e la facile percorribilità da parte dei diversamente abili.

3: Rinaturalizzazione della duna

L'intervento prevede interventi mirati alla sua salvaguardia: mediante l'impiego di specie autoctone della macchia mediterranea, (specie erbacee come piantine di ammofila, detta anche sparto pungente - *Calamagrostis arenaria*- e specie arbustive come ginepro, lentischio e fillirea) tutte scelte per la loro adattabilità alle condizioni pedoclimatiche locali, la funzione protettiva del suolo e il valore ecologico. Il recupero della duna sarà accompagnato da tecniche di ingegneria naturalistica leggera (es. viminate), per il contenimento dell'erosione e la protezione delle giovani piante nella fase di attecchimento. Si prevedono inoltre anche impedimenti fisici di accesso.

4: Parcheggio auto e sosta camper e pubblica illuminazione tutto su in via Coronelli

In prossimità di via Coronelli verrà realizzata un'area di sosta a servizio dei visitatori, progettata come parcheggio permeabile alberato. Il parcheggio verrà realizzato senza alterare il piano naturale del terreno con un fondo carrabile in terra stabilizzata drenante, mentre la disposizione delle alberature garantirà ombreggiamento e microclima. Il sistema di drenaggio sarà integrato da rain gardens, ovvero bacini verdi leggermente incavati rispetto al nuovo piano e destinati alla raccolta, infiltrazione e fitodepurazione delle acque meteoriche. I rain gardens saranno vegetati con specie igrofile locali. Da segnalare che per la realizzazione sia del parcheggio che del rein garden non sono previsti scavi. La pubblica illuminazione su via Coronelli, come previsto dal PPTR correrà parallelamente alla strada già asfaltata.

L'intervento "CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA" A1_22 "IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3A - TORRE CHIANCA" dell'importo complessivo di € 1.300.000,00 - CUP: C82H22000520001 è finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, giusta delibera n. 31/2022 del 02.08.2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.

L'intervento, per la somma complessiva di € 1.300.000,00 è inserito nel **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028, annualità 2026** (CUI: L80008510754202200052), parte operative del Documento unico di programmazione 2026/2028 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18/02/2026.

Con determinazione dirigenziale n. 967 del 01/04/2026 è stato approvato il progetto esecutivo "CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - LECCE BRINDISI COSTA ADRIATICA" A1_22 "IL PARCO NATURALE ABITATO - LOTTO 3A - TORRE CHIANCA" -CUP: C82H22000520001-;

Con determinazione dirigenziale n. **1778** del **08/06/2026** questa Amministrazione ha deciso di affidare l'intervento: CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO DI "BRINDISI -LECCE- COSTA ADRIATICA" INTERVENTO A1_22 "IL PARCO NATURALE E ABITATO -LOTTO 3 - TORRE CHIANCA . "Finanziamento pari a 1.300.000,00 - Delibera n. 31-2022 del 02.08.2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. **Appalto di lavori per la Riqualficazione paesaggistica dell'area costiera di Torre Chianca compresa fra l'intorno della ex casa del pescatore (così denominata), via Adriatica e via Coronelli; recupero dell'ex casa del pescatore (fg. 56.plla 2) e realizzazione di un parcheggio e area sosta camper. -CUI: L80008510754202200052 -CUP: C82H22000520001;**

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://lecce.tuttogare.it> ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche.

Tutti i riferimenti normativi anche se non contemplati nella presente procedura devono intendersi riferiti al D.lgs n. 36/23, come modificato dal D.lgs n. 209 del 31 dicembre 2024.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, secondo quanto disposto **dall'art. 71** (Procedura aperta) del D.Lgs. n. 36/2023, conformemente alle previsioni di cui all'art.50 comma 1, lett c) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 e

con applicazione dell' "inversione procedimentale", ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) del D.lgs. 36/2023.

LA DURATA DEL PROCEDIMENTO è quella di cui all'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023, compatibilmente con le prescrizioni dell'Ente finanziatore.

IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI : Torre Chianca (Marina di Lecce).

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Arch. Francesca ROSSI, e mail: francesca.rossi@comune.lecce.it;

Il Responsabile dell'Affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del Codice è, giusta determinazione dirigenziale n. 1147 del 14/04/2026, la dr.ssa Alessandra ARNESANO, Responsabile Ufficio Gare e Appalti della stazione appaltante – email: alessandra.arnesano@comune.lecce.it.

Publicità Legale: *La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell'art. 27 ("Pubblicità legale degli atti") e al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 85 ("Pubblicazioni a livello nazionale") del D.lgs. n. 36/2023.*

Il presente bando e disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Lecce, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto indicato, come meglio specificato negli elaborati progettuali.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, via F. Rubichi n.16- 73100 LECCE – Codice NUTS ITF45 – tel. 0832.682229/682230 (centralino).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://lecce.tuttogare.it/> ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce **Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche**.

L'utilizzo della PAD "Tutto Gare" del Comune di Lecce comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

b) utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nella *home page*, Sezione "Registrazione Operatore Economico" di "Tutto Gare" del Comune di Lecce (di seguito "*home page*").

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data ed ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nel portale, cliccando alla voce "Norme Tecniche di Utilizzo", parti integranti e sostanziali delle norme di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura. L'operatore economico deve accreditarsi al Sistema telematico ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

Le offerte e domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "Tutto Gare", il cui accesso è consentito alla pagina <http://lecce.tuttogare.it/> e su www.comune.lecce.it

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema con le proprie chiavi d'accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet <http://lecce.tuttogare.it/> ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce **Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche** e seguendo la procedura far pervenire al sistema, entro il termine perentorio di ricezione offerte, un'offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

- 1) **Busta Amministrativa (con la documentazione amministrativa);**
- 2) **Busta Economica (con l'offerta economica).**

1.1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Norme tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nel portale, cliccando alla voce “Norme Tecniche di Utilizzo”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d’identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l’identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali **richieste di assistenza** di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 02 40 031 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00, oppure inviando un’e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

I documenti di gara come conformemente alle previsioni di cui all' art. 82 del D.lgs. n. 36/2023 comprende:

- a. Bando e Disciplinare di Gara;
- b. D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo);
- c. Schema di domanda di partecipazione - Allegato A;
- d. Allegato A bis;
- e. Informativa Privacy;
- f. Capitolato speciale d'Appalto;
- g. Schema di contratto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente indirizzo <http://lecce.tuttogare.it/> e sulla PAD.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO -

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la **Riqualificazione paesaggistica dell'area costiera di Torre Chianca compresa fra l'area di pertinenza della ex casa del pescatore (così denominata), via Adriatica e via Coronelli; recupero dell'ex casa del pescatore (fg. 56.plla 2) e realizzazione di un parcheggio e area sosta camper. -CUI: L80008510754202200052 - CUP: C82H22000520001-** come specificato nello schema di contratto e negli atti di progetto.

L'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA è pari ad €. **907.500,00** (oltre IVA) di cui:

- € 725.705,41 per lavori a CORPO soggetti a ribasso d'asta
- € 138.526,10 per costi della manodopera soggetti a ribasso d'asta **se giustificati** ex art.41 comma 14 del Codice;
- € 43.268,49 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

ONERI DELLA SICUREZZA: Si applicheranno le disposizioni di cui agli atti di progetto.

COSTI DELLA MANODOPERA: L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la S.A. ha individuato in € **138.526,10** sulla base di quanto previsto all'art. **41 c. 13 e 14** del d.lgs. 36/2023.

COME CHIARITO NEL BANDO ANAC N.1/2023, aggiornato ed approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.365 del 16.09.2025: I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico dichiari un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Il Tar Puglia – Lecce n. 434/2025 ha chiarito il tenore dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. n.36/2023 precisando che: *Tale previsione normativa vieta, ..., che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale "importo posto a base di asta", siano inclusi nel c.d. importo assoggettato al ribasso ovvero nell'importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all'evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori "applicati" nell'esecuzione delle commesse pubbliche.*

... Questo, tuttavia, non esclude che..., ciascun concorrente possa, in via separata ... rispetto "all'importo assoggettato al ribasso" (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto "ex ante" nell'ambito del più ampio importo posto a base di gara.

... Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, "indiretto" ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una "più efficiente organizzazione aziendale" che l'operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell'anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante.

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE:

A norma dell'art. 11 comma 1 e all'allegato I.01. del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i. *Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

A norma del comma 2 del medesimo articolo il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il "**Contratto Nazionale Edilizia**".

A norma del successivo comma 3 del medesimo articolo: *Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (rectius: domanda di partecipazione) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.*

A norma del successivo art. 4 del medesimo articolo citato: *Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere ... all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, **ovvero** la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Dlgs. n.36/2023.*

L'importo a base di gara è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, ivi compreso il costo di tutto il personale necessario alla prestazione del servizio e tutti i costi necessari alla realizzazione delle prestazioni volte a garantire un efficiente, idoneo, puntuale ed esatto servizio ivi compreso quello per la sicurezza.

L'Operatore economico affidatario sarà tenuto a garantire, in maniera complessiva e organica, tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale nel rispetto delle specificità previste e programmate con il documento.

Per quanto concerne i **lavori** oggetto dell'appalto sono richieste *le categorie e classifiche* indicate nella sottostante tabella:

Lavorazioni a <u>CORPO</u>	Categoria e classifica	Importi in Euro al netto degli oneri di sicurezza e comprensivi del costo della MANODOPERA	(%) su importo TOTALE lavori	indicazioni speciali ai fini della gara	
					Subappalt abile (si/no)
OPERE STRADALI Sistemazione Percorsi Pedonali e Carrabili	OG 3 - II	435.323,11	50,371	PREVALENTE	SI
RESTAURO E MANUTENZIONI Demolizioni, Rimozioni, Consolidamento, Finiture, Intonaci, Murature, Assistenze Murarie, Opere Da Vetraio, Infissi, Pavimenti, Massetto, Impianto Elettrico, Impianto Idrico, Impianto Di Condizionamento, Impianto Antintrusione, Impianto Tvcc.	OG 2 - II	284.949,21	32,971	SCORPORABILE	SI

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Recupero paesaggistico – Opere in legno specialistiche – Rinaturalizzazione dunale etc	OG 13 - I	143.959,19	16,657%	SCORPORABILE	SI
TOTALE LAVORI		€ 864.231,51	100%		

N.B. A norma dell'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n.36/2023: *La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 (N.B. l'ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227).*

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera, come enucleato nella Tabella A dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie, come enucleato nella Tabella A dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche, come enucleato nella Tabella A dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023.

IMPIANTI compresi nell'APPALTO

L'appalto concerne anche lavorazioni impiantistiche. Si rinvia ai dettagli indicati nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali. In tal senso si segnala che l'appalto prevede l'esecuzione di impianti pertanto, l'aggiudicatario proposto privo dei relativi requisiti, dovrà dimostrare di possedere, ai fini dell'**esecuzione** degli stessi, l'**abilitazione** - di cui al "*Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/05, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22.01.2008*- ad operare nell'ambito dei seguenti rispettivi impianti:

- art. 1 comma 2 **lett. a)** D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti elettrici;
- art. 1 comma 2 **lett. b)** D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti di videosorveglianza di qualsiasi natura o specie.
- art. 1 comma 2 **lett. c)** D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie;
- art. 1 comma 2 **lett. d)** D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 per eseguire gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti è sufficiente che i requisiti di abilitazione professionale per ogni singola tipologia di impianti da eseguire siano posseduti da almeno un'impresa costituente/nda il raggruppamento.

SUBAPPALTO: trova disciplina nell'art. 119 del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e nell'art. 2.16 del CSA

Il comma 1 dell'articolo 119 citato testualmente recita: *I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, ... compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.*

Ditalchè il subappalto della categoria prevalente avrà il limite implicito del 49%.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori solo nelle ipotesi previste all'art. 119 co.11 del D.lgs. n. 36/23.

L'offerente che eventualmente intendesse subappaltare dei lavori nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, dovrà dichiarare tale volontà indicando i lavori o le parti di lavoro che si intendono subappaltare.

N.B. A norma dell'art.119 comma 17 del D.lgs. n.36/2023 è vietato il **subappalto a cascata** di tutte le lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

N.B.: A norma dell'art. 2.16 comma 6 del CSA: *In caso di subappalto la stazione appaltante, verifica il possesso della patente a crediti per la sicurezza con punteggio pari o superiore a 15 crediti (art. 27, c.10 del d.lgs. 81/2008) o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (art. 27, c. 15 del d.lgs. 81/2008) in corso di validità. (art. 90, comma 9 lett. b-bis) d.lgs. 81/2008).*

FINANZIAMENTO: *L'intervento è finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), giusta delibera n. 31/2022 del 02.08.2022 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile.*

Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto**, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00 (duecentomila), come previsto all'art. 2.20 del CSA.

Anticipazione: Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, come previsto all'art. 2.20 del CSA.

3.1. DURATA - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E PREMIO DI ACCELERAZIONE: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei lavori, come prescritto all'art. 3 co.6 dello Schema di Contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI.

la revisione prezzi trova disciplina nell'art. 2.30.1 del CSA e nell'art. 2.1 dello schema di Contratto oltre che nella normativa di settore art. 60 (modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 209/2024) e Allegato II.2bis del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. a norma del quale:

1) In conformità con le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 è previsto che le clausole revisionali si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni dei lavori da eseguire (art. 23, co 1, lett. b del D.lgs 209/2024 e art. 60, co 2, del D.lgs. n. 36/2023);

2) Le clausole di revisione dei prezzi sono applicate anche in caso subappalto o altri subcontratti e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, e definite tra le parti tenuto conto delle specifiche prestazioni oggetto del contratto e si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2;

3) La determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice); Il compenso a titolo revisionale viene corrisposto con Sal revisionali o con un unico Sal che riporti distintamente le somme.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3.3 VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Le varianti progettuali e le modifiche contrattuali sono quelle disciplinate dalla legge e dall'art 1.6 del CSA.

3.4. OPZIONI E RINNOVI

Qualora in corso di esecuzione dell'appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del

D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., all'esecuzione delle prestazioni medesime alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli **67 e 68** del Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli **67 e 68** del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; – partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; – partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1. SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno

omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico entrando col proprio spid in qualità di operatore economico è tenuto ad autorizzare la stazione appaltante alla consultazione del FVOE, mediante accesso alla piattaforma ANAC FVOE 2.0. ed è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: **iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri** di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante visura camerale.

6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 100, co 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dell'allegato II.12 dello stesso codice, per partecipare alla gara e per eseguire l'appalto, i concorrenti dovranno essere in possesso, dei seguenti requisiti:

- 1) Attestazione di qualificazione, in corso di validità per la categoria **OG 3 classifica II**
- 2) Attestazione di qualificazione, in corso di validità per la categoria **OG 2 classifica II**
- 3) Attestazione di qualificazione, in corso di validità per la categoria **OG 13 classifica I**

(nel caso di concorrente NON in possesso dell'attestato SOA nella categoria OG13)

Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 e cioè:

- a) **lavori analoghi** (Opere di Ingegneria Naturalistica) – **categoria OG13** eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio del bando di gara complessivamente non inferiori ad **€ 143.959,19**;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio del bando di gara;
- c) adeguata **attrezzatura tecnica**.

N. B.: **A norma dell'art. 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023:** *Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato*

autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. ... **Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.**

N.B.: A norma dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. In tale ultima ipotesi (mancato possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OG2 classifica II e OG13 classifica I) il concorrente deve obbligatoriamente dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OG2 classifica II e OG13 classifica I (Subappalto necessario). In tale ultimo caso dovrà essere qualificato nella categoria prevalente OG3 classifica III.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. (Art. 30 comma 1 ultimo periodo dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023).

- 4) **Patente a crediti per la sicurezza ex art. 27 del D.lgs.n. 81/08, con punteggio pari o superiore a 15 crediti, come previsto all'art. 2.6 del CSA.**

N.B. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 27 comma 15 del D.lgs. n. 81/08: Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto 6.1 lett. a), se del caso, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

N.B. A norma dell'art. 30 commi 2 e 3 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023: *Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel

complesso, ma con la prescrizione che relativamente al requisito di cui all'art. 6.2/6.3 numero 4 (**Patente a Crediti**) la stessa deve essere posseduta da **tutti i componenti il Raggruppamento** che non siano in possesso della Attestazione di Qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in corso di validità .

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto 6.1 lett. a), se del caso, deve essere posseduto: - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

A norma dell'art. 67 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

I consorzi di cui all'articolo **65, comma 2, lettera b) e c)** del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO:

A NORMA DELL'ART. 132 CO. 2 DEL D.LGS. N.36/2023 e dell'art. 104 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 di ritiene che a tutela del paesaggio e data la rilevante complessità tecnica delle lavorazioni di ingegneria naturalistica PER LE LAVORAZIONI DI CUI ALLE CATEGORIA OG2 E OG13 NON TROVA APPLICAZIONE L'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO, PREVISTO ALL'ARTICOLO 104 DEL CODICE APPALTI, dovendo essere eseguite direttamente da soggetti qualificati.

Il concorrente per la categoria **OG 3** può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, **nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da**

questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024 nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal Consorzio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lett. a) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Tutte le lavorazioni del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario a norma degli articoli 57 e 102 del D.lgs. n. 36/2023 è tenuto a:

- a) garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui **al punto 3** (CCNL relativo al personale dipendente dalle aziende del settore **CCNL del Settore EDILIZIA**”.

oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per:

- i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

- b) INOLTRE, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **25 per cento** delle assunzioni necessarie di **occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **05 per cento** delle assunzioni necessarie di **occupazione femminile**.

come prescritto all'art. 2.4 del CSA

Gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, devono caricare nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'**ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione (*rectius*: sottoscrizione) del contratto, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione (*rectius*: sottoscrizione) del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

GARANZIA PROVVISORIA:

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, in ragione della procedura utilizzata, da una garanzia provvisoria pari al **1%** del valore complessivo della procedura (€ 907.500,00) e precisamente di importo pari a **€ 9.075,00**.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, *in ragione della esigenza di serietà dell'offerta e di definire con certezza ed in tempi rapidi e certi la procedura di gara, rendendo al contempo l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante ritiene di dover chiedere la garanzia provvisoria dell'importo pari all'1% del valore complessivo della procedura.*

La garanzia provvisoria è costituita, sotto forma di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia fideiussoria deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

5. prevedere espressamente:

- 1) *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;*
- 2) *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;*
- 3) *l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

N.B. A NORMA DELL'ARTICOLO 53 COMMA 4 DEL D.LGS. N.36/2023, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 209/2024: ALLA GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA NON SI APPLICANO LE RIDUZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 106, COMMA 8, E GLI AUMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 117, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 (**da € 800.000 e inferiore a € 1.000.000**) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo <https://www.tuttogare.it>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando e disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine su indicato **a pena di irricevibilità**.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **1.1**.

I file inviati attraverso la Piattaforma dovranno necessariamente essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo **13** e nelle Regole del sistema di e-procurement della Piattaforma digitale Tuttogare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**OFFERTA** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della Piattaforma.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente sul sito www.tuttogare.it ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Le dichiarazioni contenute negli **Allegati A e A-bis**, sono redatte sui modelli predisposti dall'Ufficio e messi a disposizione dell'O.E. sulla Piattaforma Tuttogare.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate,

fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passaggi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Piattaforma Tuttogare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana così come anche tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A seguito della richiesta sono comunicate, all'operatore economico, le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non** quelle della documentazione che compone **l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente Bando/Disciplinare

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma digitale Tuttogare alla Sezione dedicata, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione unica (Allegato A);
2. eventuale Allegato A-bis;
3. DGUE;
4. Garanzia provvisoria;
5. eventuale procura;
6. documentazione per i soggetti associati;
7. *Ove ricorra: eventuale dichiarazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara;*
8. Documentazione attestante il pagamento del bollo;
9. Documento attestante il pagamento del contributo ANAC.
10. eventuale documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A inserito nella Piattaforma telematica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo **98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo **95** del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti

non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL "Edilizia", indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente;
- di essere edotto degli obblighi del Capitolato e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti obblighi, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto trattamento dei dati personali

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

NOTA BENE: a norma dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. n.36/2023: *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:*

- *dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);*
- *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
- *dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- *del direttore tecnico o del socio unico;*
- *dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

In conseguenza tutti i soggetti su indicati devono rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 del D.lgs. n.36/2023, **direttamente a mezzo dell'ALLEGATO A BIS, ovvero per il tramite del legale rappresentante nel DGUE.**

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica di seguito indicata nella Piattaforma secondo le modalità indicate sulla pagina dedicata della *home page* della piattaforma. La documentazione della busta economica deve essere la seguente:

- A. L'offerta del prezzo, sottoscritta digitalmente dal concorrente, o da suo procuratore, deve indicare la misura percentuale (espressa in cifre, con un massimo di tre cifre decimali) di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara (**€ 725.705,41**) al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

Il ribasso deve essere **obbligatoriamente** corredato dell'indicazione, ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, dei **propri costi del personale** quantificati in €._____ e dei **propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico dell'impresa quantificati in € _____.

- B. **Relativamente ai costi della manodopera:** Nel caso di **costi della manodopera inferiori** a quelli stimati dalla stazione appaltante (**€ 138.526,10**), l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, **allegando** i relativi giustificativi.

La mancata allegazione dei giustificativi non costituisce causa di esclusione.

SUI COSTI DELLA MANODOPERA INFERIORI: Nel caso in cui venga indicato un **costo della manodopera inferiore** (cd. ribasso indiretto) a quello stimato dalla stazione appaltante (**€ 138.526,10**), ove adeguatamente giustificato, **tale costo (inferiore)** sarà la componente relativa al costo della manodopera **dell'importo contrattuale dell'aggiudicatario**; ciò in linea con quanto desumibile dal bando ANAC n. 1/2023 aggiornato e con quanto evincibile dalla sentenza TAR Puglia – Lecce citata.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema, secondo le modalità indicate. Dopo la sua compilazione il sistema genererà un file pdf che dovrà essere firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità indicate ed impostate dal programma stesso.

In caso di **raggruppamento o di consorzio non ancora costituiti**, le imprese mandanti o consorziate devono, **pena l'esclusione dalla gara**, sottoscrivere l'offerta unitamente all'impresa mandataria capogruppo ed al consorzio.

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente bando disciplinare.

- 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI GARA:** L'aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta, di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con il criterio del minor prezzo ai

sensi l'art. 108 comma 3, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. L'Amministrazione, con il metodo fissato dall'art. 54 comma 2 del d.lgs.n.36/2023, procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **METODO A DELL'ALLEGATO II.2 DEL D.LGS.N.36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, secondo quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs.n.36/2023.

A mente dell'ALLEGATO II.2 del D.lgs 36/2023 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice) si riporta il metodo oggetto di scelta:

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, la stazione appaltante procede come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, la stazione appaltante procede come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della

lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall' articolo 54 comma 1 del Codice.

A norma dei commi 1 e 2 dell'art. 124 del D.lgs.n. 36/2023: *Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.*

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Alla data fissata per la procedura, presso l'Ufficio Gare, *in call conference*, SALVO DIVERSO AVVISO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA, alla presenza di UNO O PIU' testimoni, il Dirigente del Settore competente e/o il RUP e/o il Responsabile di Fase dichiara/no aperta la gara e procede/ono all'apertura dei plichi pervenuti.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a VENTI.

Con l'inversione procedimentale la stazione appaltante:

A: in primo luogo procede, ai sensi dell'art.107 co.3 del D.lgs. n.36/2023, all'apertura di tutte le buste Offerta economica e ad esaminare le offerte economiche non escludendo quelle conformi alle prescrizioni di legge e di bando di gara;

B: procede a norma del METODO A DELL'ALLEGATO II.2 DEL D.LGS.N.36/2023 al calcolo della soglia di anomalia tra tutte le offerte ammesse; (Le medie e lo scarto medio sono calcolate fino alla terza cifra decimale; verrà effettuato l'arrotondamento; verranno effettuati tutti i passaggi);

C: procede alla formazione della graduatoria provvisoria e alla conseguente individuazione del miglior offerente;

D: procede ad aprire ed esaminare il contenuto della busta Documentazione Amministrativa del miglior

offerente; e dal secondo al quinto graduato compreso.

E: sulla base dell'esito di detto esame, a ricalcolare eventualmente la soglia di anomalia, in seduta pubblica previo avviso sul Sistema Telematico "Tutto Gare", nell'ipotesi di esclusione per mancanza dei requisiti;

F: a definire la graduatoria provvisoria e l'aggiudicatario proposto.

La stazione appaltante non procederà all'attivazione dell'inversione procedimentale, ove il numero dei partecipanti alla gara sia pari o inferiore a VENTI; in tal caso la gara si espletterà in maniera ordinaria.

Egli procede, quindi, all'apertura delle buste "**Busta Amministrativa**".

Procede:

- alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- all'apertura di volta in volta delle buste: "Busta n. 1 - Amministrativa";
- alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni, disponendo l'ammissione o la non ammissione dei concorrenti ovvero l'attivazione del procedimento di cui all'art. 101 del D.Lgs. n.36/2023;
- all'apertura delle buste **N.2 – OFFERTA ECONOMICA** presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla definizione della graduatoria con l'applicazione dell'art. 54 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 e ai sensi del co.2, secondo il metodo A di cui all'allegato II.2 «Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte» del d.lgs. n.36/2023.
- all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, fermo restando che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;

Le medie e lo scarto medio sono calcolate fino alla quarta cifra decimale; non verrà effettuato arrotondamento per cui il calcolo verrà troncato alla quarta cifra decimale;

- alla proposta di aggiudicazione, del primo graduato.

Resta ferma la **facoltà** della **Stazione appaltante** di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.108 -co.10 - del d.lgs.n.36/2023).

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate. Sono altresì escluse le offerte non sottoscritte in quanto indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nella presente bando e nella procedura concorsuale.

In caso di pari punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

Resta ferma la **facoltà** della **Stazione appaltante** di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.108 -co.10 - del d.lgs.n.36/2023).

Non sono ammesse offerte pari all'importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate. Sono altresì escluse le offerte non sottoscritte in quanto indeterminate o che non rispettino i parametri fissati nella presente bando e nella procedura concorsuale.

In caso di pari punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

L'affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo graduato mentre per l'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.

N.B. L'esclusione dell'operatore economico verrà comunicata dal RUP, ove da quest'ultimo condivisa a seguito di

verifica della documentazione amministrativa dal cui esame ne è discesa l'esclusione ad opera del Presidente di gara.

19 VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP, preso atto della proposta di aggiudicazione procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara, sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41 c. 13 del D.Lgs. n. 36/2023, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine indicato, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*).

20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, *la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione*

Il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, **con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01**, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato ex art. 55 del D.lgs. n. 36/2023 entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A norma dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 *I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del decreto medesimo, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.*

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale a norma dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, sottoscritto con *firma digitale ex art. 18 del codice.*

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a presentare:

a) Garanzia definitiva, come prevista *all'art. 2.14 del CSA*, da prestarsi nelle forme previste dagli art. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023;

b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie;

c) a presentare a norma dell'art. 117 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 2.15 del CSA:

a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale deve essere almeno **non inferiore all'importo di contratto**;

b) una polizza che preveda anche una garanzia per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno **non inferiore all'importo di contratto**.

Sulla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.lgs. n. 36/2024, si precisa sin d'ora che sussistono ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto connesse le une al luogo di esecuzione le altre ai tempi imposti dall'ente finanziatore per cui la garanzia definitiva non può essere sostituita con l'applicazione di alcuna ritenuta a valere sugli stati di avanzamento.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERPELLO: A norma dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023: *1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.*

Conformemente alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 124 del Decreto citato: la stazione appaltante effettuerà una valutazione tecnica, se procedere all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ovvero effettuare il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, in ragione di dati oggettivi, conformemente al rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del Decreto di cui innanzi.

21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 . CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante allegato al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO".

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

23 ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A norma dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023: *..... il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:*

- a) *possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.*

Di talché, l'operatore economico è tenuto ad indicare nell'Allegato A le eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto citato e le motivazioni che ne giustificano l'oscuramento;

N. B. L'art. 36 del decreto citato specificatamente prevede: *. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi **disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale** di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 90](#).*

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, lettera a\)](#).

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'[articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, lettera a\)](#), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'[articolo 222, comma 9](#), ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'[articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010](#) ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'[articolo 90](#).

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. (Tribunale Amministrativo di Lecce) Puglia - Sez. di Lecce –sito in Via Rubichi.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si fornisce apposita Informativa sul trattamento dei dati personali.

Lecce, 12/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Maurizio Guido

ALLEGATI

- D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo);
- Schema di domanda di partecipazione - Allegato A;
- Allegato A bis;
- Informativa Privacy.

INDICE

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

1.3. IDENTIFICAZIONE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

2.2. CHIARIMENTI

2.3. COMUNICAZIONI

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1. DURATA dell'APPALTO

3.2. REVISIONE PREZZI

3.3. VARIAZIONI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 SELF CLEANING

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

6.2./6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

- 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
 - 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14
 - 15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
 - 15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- 16. OFFERTA ECONOMICA**
- 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
- 19. INVERSIONE PROCEDIMENTALE**
- 20. VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA E VERIFICA DI CONGRUITA' DELL' OFFERTA**
- 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- 23. CODICE DI COMPORTAMENTO**

24. ACCESSO AGLI ATTI

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI